



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 49 del 09/04/2016

| | |
|---|---|
| Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale | Ordine del Giorno: |
| | 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio e Consultazione delle proposte per la stesura del “Regolamento per il servizio di Taxi nella città di Alcamo e auto con conducente”; 4) Vari od eventuali interventi non programmati dai Componenti la Commissione. Note |

| | | Presente | Assente | Entrata | Uscita | Entrata | Uscita |
|---------------|-------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| Presidente | Pipitone Antonio | SI | | 10,00 | 11,35 | | |
| V. Presidente | Castrogiovanni Leonardo | | SI | | | | |
| Componente | Campisi Giuseppe | SI | | 10,00 | 11,15 | | |
| Componente | Coppola Gaspare | | SI | | | | |
| Componente | Fundarò Antonio | SI | | 10,00 | 11,35 | | |
| Componente | Piccichè Davide | SI | | 10,25 | 11,35 | | |
| Componente | Sciacca Francesco | SI | | 10,00 | 11,35 | | |

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 09 del mese di Aprile, alle ore 10,00, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Campisi Giuseppe, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Alle ore 10,05 si allontana il Consigliere Fundarò Antonio.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio e Consultazione delle proposte per la stesura del "Regolamento per il servizio di Taxi nella città di Alcamo e auto con conducente"**".

Il Presidente Pipitone invita i Componenti della Commissione Consiliare a studiare proposte ed ad elaborare il proseguo del Regolamento di cui al presente punto all'ordine del giorno.

Art. 21 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo.

2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, insorti al momento del rilascio della licenza o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

3. Qualsiasi sospensione del servizio, superiore a sette giorni, deve essere comunicata entro i sette giorni successivi all'assenza al competente ufficio comunale.

4. I titolari di licenza possono delegare i soggetti di cui all'art. 3 comma 3, all'adempimento di quanto prescritto dal precedente comma. Il legale rappresentante o suo delegato provvedono a trasmettere l'elenco dei tassisti che hanno effettuato sospensioni del servizio, al competente ufficio comunale, entro i termini indicati.

Art. 22 Turni di servizio.

1. I turni di servizio sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11.

2. Il turno di servizio di ogni taxi si divide in:

- turno ordinario: prevede l'obbligo di prestare il servizio per almeno 8 ore salvo i casi indicati da apposito provvedimento;

- turno di flessibilità: consente al tassista di permanere in servizio in presenza di eventuali richieste insoddisfatte di trasporto, con le modalità stabilite da apposito provvedimento.

Alle ore 10,25 rientra il Consigliere Fundarò Antonio.

Alle ore 10,25 entra il Consigliere Piccichè Davide.

Art. 23 Comportamento del tassista durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato, ad eccezione dei taxi dotati di attrezzature divisorie, nei quali il numero massimo di persone trasportabili è riferito solo a quelli disponibili nello spazio posteriore;
- rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio;
- prestare assistenza e soccorso, ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice Penale;
- comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo;
- mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;
- rilasciare all'utente quando richiesto, la ricevuta compilata correttamente e contenente il numero della licenza, la data ed il totale indicato dal tassametro oltre all'indicazione dell'eventuale luogo di destinazione extracomunale; dovranno inoltre essere indicati con un segno X gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;
- tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento e dell'atto dal quale risulta il sistema di tariffazione in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
- esporre in modo ben visibile all'interno dell'autoveicolo il contrassegno contenente il numero della licenza, il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e l'estratto delle condizioni tariffarie attualmente in vigore;
- ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- rifiutare la prestazione del servizio, salvo i casi di persona che, in precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente, abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;

- far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- portare animali propri in vettura;
- interrompere la corsa di propria iniziativa. La corsa può interrompersi in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi;
- manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo di cui al presente regolamento;
- rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli. Le operazioni di carico e scarico dei bagagli sono facoltative;
- rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- abbandonare anche temporaneamente l'autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;
- effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 24 Comportamento degli utenti.

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- fumare durante il trasporto;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- di aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
- scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.

Art. 25 Sostituzione temporanea alla guida.

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:

- per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

-nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato con contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione. I contratti di lavoro a tempo determinato devono portare l'indicazione della durata in conformità con la normativa vigente. Nel contratto di gestione la durata non deve superare il periodo massimo di sei mesi. Per ogni titolare possono essere ammessi più contratti di gestione la cui durata complessiva non superi il termine massimo di sei mesi anche se stipulati in periodi diversi.

5. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida nei casi previsti dai commi 1 e 2, deve presentare istanza al Sindaco in carta legale, corredata dei documenti necessari. Analogamente, il sostituto alla guida deve presentare istanza al Sindaco in carta legale corredata dei documenti necessari.

Art. 26 Collaborazione familiare

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 13.

2. Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice civile.

3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.

4. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiare deve presentare istanza al Sindaco in carta legale, corredata dei documenti necessari. Analogamente, il collaboratore familiare deve presentare istanza al Sindaco in carta legale corredata dei documenti necessari.

Art. 27 Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

2. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato all'atto del diniego, a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.

Art. 28 Criteri per la determinazione delle tariffe taxi

1. L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 11, determina con specifica deliberazione le tariffe del servizio taxi, la sua applicazione nonché i supplementi tariffari ed il loro ammontare, nel rispetto della normativa vigente.
2. Per il servizio all'interno del territorio comunale, le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza.
3. Per il servizio al di fuori del territorio comunale, la tariffa è determinata con riferimento alla percorrenza tenendo conto della normativa vigente.
- 3 bis. La tariffa di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono essere definite attraverso una tariffa unica basata sul sistema progressivo a base multipla.
4. Per il servizio esercitato nei territori dei comuni limitrofi che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 12, la tariffa è determinata applicando quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite. Tale importo non può essere direttamente concordato tra l'utente ed il tassista, né può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno.
6. L'Amministrazione comunale può stabilire tariffe fisse per percorsi prestabiliti e per l'espletamento di particolari servizi.
7. I soggetti di cui all'art. 3 comma 3 punti b) e c) possono stipulare con soggetti terzi apposite convenzioni di servizio. Con successivi provvedimenti l'Amministrazione comunale disciplina i criteri cui tali convenzioni devono attenersi, sentite le categorie ed i soggetti interessati.
8. L'Amministrazione comunale procede annualmente, entro il primo trimestre all'adeguamento della tariffa tenuto conto dell'andamento dell'inflazione reale della Città di Alcamo.

Art. 29 Il tassametro.

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato, approvato e piombato. I soggetti interessati ad ottenere l'approvazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all'impiego.
2. Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11 e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente ufficio comunale concede l'approvazione al prototipo.
3. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi, devono essere conformi al prototipo omologato e approvato dall'Amministrazione comunale e devono essere programmati secondo le indicazioni tecniche fornite dall'Ufficio comunale competente, sulla base delle tariffe stabilite. Il tassametro deve mantenere in memoria i seguenti dati relativi agli ultimi 30 giorni di attività: data e ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale corsa con supplementi applicati, al fine di permettere la rilevazione dei dati relativi alle corse eseguite che

siano state oggetto di contestazione o oggetto di verifica da parte degli organi comunali competenti.

4. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione civile, nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 cm. dalla leva del cambio e dallo sterzo, in modo da essere facilmente visibile dai sedili posteriori. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del Comune di Alcamo e l'anno.

5. L'ufficio comunale competente dopo averne accertato l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento provvede a sigillare lo strumento con un piombo con impresso lo stemma del Comune di Alcamo e l'anno.

6. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio comunale.

7. La Polizia Municipale può in qualsiasi momento procedere, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.

8. In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione; dopo la riparazione o sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura indicata al comma 5.

9. I soggetti di cui all'art. 3 comma 3 possono stipulare apposite convenzioni con aziende o le officine specializzate per l'installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.

10. I soggetti di cui all'art. 3 comma 3, le aziende o le officine specializzate di cui al comma 9, annotano su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, l'ora, il numero della licenza ed il nome del tassista rilasciando allo stesso una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette.

11. Dopo la riparazione, il tassista deve immediatamente prendere accordi con l'Ufficio comunale competente per la verifica e piombatura del tassametro. Il tassista è autorizzato a svolgere il servizio con il tassametro senza piombo, fino al giorno stabilito per la piombatura.

Art. 30 Acquisizione della corsa ed uso del tassametro.

1. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:

- a) mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
- b.) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
- c.) quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento;

2. Nei modi indicati al comma 1 lettere a) e b), la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila, mentre nel modo di cui alla lettera c) il cliente potrà scegliere il veicolo, senza vincoli di precedenza.

3. Al di fuori dei modi previsti dal comma 1, la corsa può essere acquisita in transito nei modi seguenti:

- mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;

- quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista;

4. Nel modo indicato al comma 3 lettera a), la corsa sarà acquisita dal tassista che trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha richiesto il servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.

5. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale.

6. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.

7. I soggetti di cui all'art. 3 comma 3 punti b) e c) possono accettare prenotazioni da parte del cliente al massimo un'ora prima dell'inizio del servizio.

8. Il tassametro deve essere azionato nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale, in relazione al tipo di tariffa adottata.

9. Le principali funzioni del tassametro relative alla corsa (libero - occupato - cassa) devono essere collegate al cassonetto luminoso posto sulla parte superiore del veicolo.

10. Al termine della corsa, il tassista ha l'obbligo di informare il cliente dell'applicazione di eventuali supplementi dovuti, sul corrispettivo indicato dal tassametro.

11. E' fatto obbligo di esposizione nella parte posteriore dell'abitacolo, in posizione facilmente accessibile, di un estratto tariffario nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese e tedesco.

12. L'elenco dei percorsi e dei servizi a tariffa fissa deve essere esposto in modo chiaro e visibile dai passeggeri, nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Alle ore 11,15 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Art. 31 Il contachilometri.

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. In caso di guasto al contachilometri, il tassista deve interrompere il servizio e provvedere alla riparazione dello stesso.

Art. 32 Trasporto persone portatrici di handicap.

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (stampelle e simili) e alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi particolari di cui all'art. 27 comma 2 ed in quelli in cui è manifestatamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Sul mezzo appositamente attrezzato al trasporto di un soggetto disabile di particolare gravità, il prezzo della corsa non deve tenere conto del tempo impiegato per effettuare le operazioni necessarie alla discesa del disabile dal veicolo.

Art. 33 Responsabilità nell'esercizio del servizio.

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto, ovvero al conducente delle vetture.

Art. 34 Reclami.

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative di cui al presente regolamento.
2. All'interno di ogni vettura, nella parte posteriore, è esposto in posizione ben visibile l'estratto tariffario contenente inoltre l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio comunale competente e della Polizia Municipale a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 35 Addetti alla vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Alcamo e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. La Polizia Municipale di Alcamo effettua controlli a campione con cadenza almeno mensile.

Il Presidente Pipitone necessitando la trattazione del tema, di ulteriore approfondimento, alle ore 11,35 dichiara sciolta la seduta, rinviando la discussione alla successiva seduta già convocata con analogo punto all'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO